



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI PALERMO



“Il verde è di casa”

La Transizione Ecologica
Interventi sulla casa - ECOBONUS e SISMA-BONUS

Sicurezza nei cantieri: TUTELA DEI LAVORATORI, VALIDITÀ DELLE DETRAZIONI FISCALI E LAVORO REGOLARE

Termini Imerese, 23/11/2021

Francesco De Rosa

GdL Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo
Formazione – Sicurezza e Prevenzione Incendi

Studio Sicurezza De Rosa
Consulenza e Formazione
Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi

Parleremo

di...

- **Sicurezza nei cantieri: requisito di fruizione delle detrazioni fiscali**
- **Sospensione dell'attività a causa di violazioni della disciplina in materia di SSL e lavoro irregolare in cantiere**
- **Ispezioni in cantiere: gli obblighi a carico dei soggetti interessati dalla realizzazione dell'opera**
- **Adempimenti in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19**

Sicurezza cantieri e fruizione delle detrazioni fiscali

Il rispetto degli adempimenti in materia di Sicurezza sul Lavoro nei cantieri è prioritariamente la più importante forma di tutela:

- **della salute dei lavoratori, dei terzi – della vita !**
- **dell'incolumità pubblica**
- **della sicurezza dei luoghi di lavoro**
- **.....**

e requisito per la fruizione di qualsiasi detrazione fiscale derivante dalle spese di ristrutturazione.

Sicurezza cantieri e fruizione delle detrazioni fiscali

L'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 prevede, infatti, che **le detrazioni fiscali non possono essere fruite nel caso di violazione**

- **delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri**
- **delle obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.**

Sicurezza cantieri e fruizione delle detrazioni fiscali

Oltre alla verifica di conformità urbanistica-edilizia,
affidare sempre i lavori ad un professionista che
faccia correttamente attenzione a tutti gli
adempimenti, prioritariamente a quelli
in materia di sicurezza sul lavoro
soprattutto quando si parla di detrazioni fiscali e
di **SUPERBONUS ed ECOBONUS**



Quando si perde il beneficio ?

Detrazioni fiscali = 0



Superbonus e sicurezza in cantiere: quando si perde il beneficio?

Guida alle ristrutturazioni edilizie dell'Agenzia delle Entrate

“Punto 1.4.6 Quando si possono perdere”

Le detrazioni non sono riconosciute e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando:

- *non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria*
- *il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste. [...]*
- *non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate*
- *non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione*
- *le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali*
- ***sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del DPR 445/2000) che attesta l'osservanza delle suddette norme.***

e inoltre:

Decreto 06/08/20 – “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici” (Art.8 – comma3):

Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni:

Il tecnico abilitato nelle asseverazioni di cui al presente articolo o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dichiara altresì che gli interventi rispettano le leggi e le normative nazionali e locali in **TEMA DI SICUREZZA e di efficienza energetica.**

Pianificazione della Sicurezza in cantiere !

Per non perdere i benefici fiscali del Superbonus è fondamentale prestare molta attenzione alla fase di **progettazione della sicurezza in cantiere.**

Bisogna quindi analizzare e valutare tutti i rischi e definire le misure organizzative, preventive e protettive per ridurli e attenuarne gli effetti dannosi sulla salute dei lavoratori.

Un nuovo aggiornamento del D.lgs. n.81/08

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ⁽¹⁾.

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 ottobre 2021, n. 252.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da

Capo III

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

ing. Francesco De Rosa

Un nuovo aggiornamento del D.lgs. n.81/08

Capo III

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole «è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del lavoro»;

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).
- 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

DL FISCALE: MODIFICA DEL D.lgs. N.81/08

Vigilanza (Articolo 13) – la modifica del DL n.146/2021

Al comma 1 viene inserito l'**Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza**

*1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, **dall'Ispettorato nazionale del lavoro** e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco [...]*

DL FISCALE: MODIFICA DEL D.lgs. N.81/08

Il nuovo comma 4 introduce il **coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale;**

il nuovo comma 7 bis introduce l'obbligo annuale per **INL**, di **redazione di relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (entro il 30 giugno)**

Art. 14 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



L'articolo è richiamato **all'art.26** del T.U. in ordine alla **Verifica dell'idoneità tecnico-professionale**, da espletarsi secondo le modalità previste dall'**Allegato XVII**.

“ [...]

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo”.

Il nuovo testo dell'art.14 ora recita:

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

~~Art. 14 – Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori~~

ANTE D.L. N.146/2021

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

**gravi violazioni in materia di sicurezza,
salute, tutela dei lavoratori**

- **lavoro sommerso (o nero)**
- **reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale**
- **gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro**

A SEGUITO DEL D.L. N.146/2021

**il nuovo art. 14 non richiede più
che le violazioni siano reiterate.**

**Sarà, quindi sufficiente
l'accertamento di una delle
violazioni contenute nel citato
Allegato I per consentire
l'adozione del provvedimento.**

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

ALLEGATO I

(NdR: riferimento all'articolo 14)

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

al fine di:

- far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
- contrastare il lavoro irregolare,


l'Ispettorato nazionale del lavoro/ASP

adotta un **PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE**,
quando riscontra che

almeno il **10 % dei lavoratori**

presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, **senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento**, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'**Allegato I**.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE



dei lavoratori

presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, **senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento**, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.

APPLICAZIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

all'*Allegato I*. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'*Allegato I*.

ALLEGATO I

(NdR: riferimento all'articolo 14)

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
- 3** • Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- 6** • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;

APPLICAZIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Sospensione dell'attività prestata dai lavoratori

- **Non formati**
- **Non addestrati**
- **Privi dei DPI – KIT antincaduta**

Lavoratore NON IDONEO ALLA MANSIONE SPECIFICA

ESCLUSIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

4. Il **PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE**, per le ipotesi di lavoro irregolare, **NON TROVA APPLICAZIONE** nel caso in cui

***il lavoratore
risulti l'unico occupato
dall'impresa.***

.

DECORRENZA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

La sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo

ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte inq tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.

CATEGORIA A

Attività a basso rischio
e standardizzate

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

Accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, *provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.*

Ove gli *organi di vigilanza* o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, *ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.*

REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Condizioni per la REVOCA DEL PROVVEDIMENTO :

- **la regolarizzazione dei lavoratori** non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria **anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza**
- **l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Condizioni per la REVOCA DEL PROVVEDIMENTO :

- **la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;**
- **nelle ipotesi di lavoro irregolare, il PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA pari:**
 - ✧ **a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari**
 - ✧ **a 5.000 euro oltre cinque lavoratori irregolari**

- nelle ipotesi di cui Allegato 1, il **PAGAMENTO DI UNA SOMMA AGGIUNTIVA** pari:


ALLEGATO I - Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'[articolo 14](#).

(così sostituito dall'allegato I al decreto-legge n. 146 del 2021)

	FATTISPECIE	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	euro 2.500
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;	euro 2.500
3	Mancata formazione ed addestramento	euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	euro 3.000
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	euro 2.500
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	euro 3.000
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	euro 3.000
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	euro 3.000
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	euro 3.000
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	euro 3.000
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	euro 3.000

REITERI? **RADDOPPI !**

ai sensi del nuovo comma 10, **“le somme aggiuntive [lavoro irregolare e violazione All.1] sono raddoppiate nelle ipotesi in cui:**



nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione

Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l'obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione.

RICORSO **PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE**

avverso il provvedimento di sospensione per l'impiego di lavoratori irregolari è possibile proporre **RICORSO AMMINISTRATIVO** dinanzi all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente **entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.**

Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro.

L'Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.

In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del [D.Lgs. n. 758/1994](#) per l'estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, determina la decadenza del provvedimento stesso.

INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

CIRCOLARE INL

N.3 DEL 09/11/2021

Oggetto: D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni.



ing. Francesco De Rosa

Il decreto ministeriale n. 143/2021 attua la previsione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni)

**dal 1° novembre
è entrato in vigore
il DURC di congruità.**

Congrui ta: Incidenza del costo della manodopera in relazione all'importo dei lavori.

Obiettivo: combattere il fenomeno del lavoro nero e a far s  che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa. La verifica della congruit  riguarda **sia i lavori pubblici sia quelli privati (per un valore pari o superiore a 70.000 euro)** ed   eseguita in relazione agli indici minimi di congruit  delle singole categorie di lavori.

ISPEZIONE IN CANTIERE

DISAMINA DEGLI ADEMPIMENTI



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: *Via Mariano Stabile n. 7, 90139 Palermo*
C.F. e P. I.V.A. 05841760829

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
AREA DIPARTIMENTALE DI TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

U.O. CONTROLLO E VIGILANZA TECNICA

Via Mariano Stabile n. 7
90139 Palermo
091 7032600 – 2607

FAX

091 7032607

EMAIL: spresal@ausl6.org

WEB: www.ausl6palermo.org

PEC: spresal@pec.apspalermo.org

VERBALE DI ISPEZIONE

(in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro)

D.LGS 81/08 e s.m.i.

<u>COMMITTENTE</u>			
	Presente	Da Presentare	Non previsto
Atto di designazione del Responsabile dei Lavori / Responsabile del Procedimento (<i>art. 89, 1° c, lett. c, D.Lgs. 81/08</i>);			
Atto di designazione del Coordinatore per la Progettazione dei Lavori (<i>art. 90, 3° c, D.Lgs. 81/08</i>);			
Atto di designazione del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (<i>art. 90, 4° c, D.Lgs. 81/08</i>);			
Atti probanti l'avvenuta trasmissione del PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori (<i>art. 101, 1° comma, D.Lgs. 81/08</i>);			
A. Atti probanti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (<i>art. 90, 9° comma – lett. a, D.Lgs. 81/08</i>):			
<input type="checkbox"/> Cantiere con entità < 200 u-g e senza rischi particolari: Certificato CCIAA + Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) + autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;			
<input type="checkbox"/> Cantiere con entità ≥ 200 u-g o con rischi particolari: verifica dei requisiti di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08;			
B. Atti probanti la verifica relativa agli adempimenti contrattuali delle imprese esecutrici (<i>art. 90, 9° comma – lett. b, D.Lgs. 81/08</i>):			
<input type="checkbox"/> Cantiere con entità < 200 u-g e senza rischi particolari: Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) + autocertificazione, rilasciata da ogni impresa esecutrice, relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;			
<input type="checkbox"/> Cantiere con entità ≥ 200 u-g o con rischi particolari: Dichiarazione, rilasciata da ogni impresa esecutrice, dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.			
Atti probanti l'avvenuta trasmissione all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, della notifica preliminare, del/i D.U.R.C. e di una dichiarazione attestante la verifica della documentazione di cui precedenti punti A) e B) (<i>art. 90, 9° comma – lett. c, D.Lgs. 81/08</i>);			
Contratti d'appalto ed autorizzazioni di subappalto;			
Notifica preliminare (<i>ex art. 99 D.Lgs. 81/08</i>);			
Concessione edilizia o Dichiarazione d'Inizio Attività (D.I.A.).			

DOCUMENTAZIONE IN CANTIERE

DOCUMENTAZIONE IN CANTIERE

DATORE DI LAVORO			
	Presente	Da Presentare	Non previsto
Organigramma aziendale (datato e sottoscritto dal datore di lavoro);			
Libro Unico del Lavoro-Dichiarazione Unificata LAV;			
Concessione edilizia / Autorizzazione edilizia / Dichiarazione d'Inizio Attività;			
Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio;			
Contratti d'appalto / subappalto;			
Piano Operativo di Sicurezza – POS (art. 89, 1° c. – lett. h + art. 96, 1° c. – lett. g, D.Lgs. 81/08);			
Atti probanti l'avvenuta trasmissione del POS al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (ex art. 101, 3° comma, del D.Lgs. 81/08 – obbligo a carico dell'impresa affidataria);			
Atti probanti l'avvenuta trasmissione del POS all'impresa affidataria (ex art. 101, 3° comma, del D.Lgs. 81/08 – obbligo a carico dell'impresa esecutrice);			
Piano di Sicurezza Sostitutivo - PSS (solo per LL.PP. – art. 131, 2° c. – lett. b, D.Lgs. 163/06);			
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (art. 17 D.Lgs. 81/08) e Attestato di formazione (art.32 D.Lgs.81/08) ;			
Registro degli infortuni (ex art. 4, 5° c. lett. o, del D.Lgs. 626/94 + art. 53, 6° c. D.Lgs. 81/08);			
Nomina dei lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza, lotta antincendio e primo soccorso (art. 18, 1° c. – lett. b, D.Lgs. 81/08) e Attestato/i di formazione Addetto/i Primo Soccorso (art.37 D.Lgs.81/08 – D.M.388/03) e Attestato/i di formazione Addetto Prevenzione Incendi (art.37 D.Lgs.81/08 – D.M. 10/03/98);			
Attestazioni di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori (art.36 e 37 D.Lgs.81/08);			
Formazione specifica e addestramenti dei dipendenti (art.73, 77 e 78 D.Lgs.81/08);			
Verbale di elezione, da parte dei lavoratori, del Rappresentante per la Sicurezza – RLS (art. 47 D.Lgs. 81/08) ed attestato di Formazione del RLS (art.37 comma 10 e 11 D.Lgs.81/08);			
Nomina del Medico Competente (art. 18, 1° c. – lett. a, D.Lgs. 81/08);			
Giudizi d'idoneità sanitaria rilasciati dal medico competente (art. 41, 6° c., D.Lgs. 81/08);			
Protocollo Sanitario (art.25 D.Lgs.81/08);			
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di messa a terra e degli eventuali dispositivi contro le scariche atmosferiche + atti probanti l'avvenuta trasmissione all'Azienda Sanitaria Provinciale S.Pre.S.A.L. ed all'ISPESL + verbali di verifica periodica biennale (art. 7 D.M. 37/08 + artt. 2 e 4 DPR 462/01);			
Autorizzazione Ministeriale rilasciata al costruttore del ponteggio metallico e relative istruzioni di montaggio con schemi-tipo di ponteggio (artt. 131 + 133, 3° c., D.Lgs. 81/08);			
Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio – PIMUS (artt. 134, 1° c., + 136, 1° c., D.Lgs. 81/08) + Attestati di formazione dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio/smontaggio (artt. 136, 6° c. + allegato XXI D.Lgs. 81/08);			
Verbale di verifica del ponteggio in occasione del montaggio (art. 112, 2° c., D.Lgs. 81/08);			
Libretto Apparecchi di Sollevamento con collaudo, verifiche periodiche (per portate superiori a 200 Kg.);			
Comunicazioni al S.I.A. dell'A.S.P. di Palermo – Via Mariano Stabile n. 7 e/o all'I.S.P.E.S.L. di 7 avvenuta installazione in cantiere. (Art. 71 comma 11 D.Lgs. n. 81/08);			
Dichiarazione di corretta installazione GRU - eventuale calcolo del Piano di appoggio (Art. 71 comma 11 con riferimento all'Allegato VI punto 3.1.3. D.Lgs. n. 81/08);			
Registro della Manutenzione delle Attrezzature di Lavoro (Art. 71 comma 4 D.Lgs. n. 81/08);			
Dotazione Igienico-Sanitaria (Art.96, comma 1, lett.a, ALLEGATO XIII, punto 3.2.1. D.Lgs.81/08);			
Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (art. 17, 1° c – lett.a . + art. 28 D.Lgs. 81/08);			
Notifica preliminare dei lavori di rimozione, senza deterioramento, o di incapsulamento dei materiali contenenti amianto (art. 250 D.Lgs. 81/08);			
Piano di lavoro dei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto (art. 256 D.Lgs. 81/08);			
Schede tossicologiche e di sicurezza;			
Atto di delega conferita dal datore di lavoro al dirigente / preposto (art. 16 D.Lgs. 81/08);			
Atti probanti l'avvenuta fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) ai lavoratori.			

DOCUMENTAZIONE IN CANTIERE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DEI LAVORI			
	Presente	Da Presentare	Non previsto
Documenti attestanti il possesso dei requisiti professionali per l'espletamento delle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza (art. 98 D.Lgs. 81/08);			
Piano di Sicurezza e di Coordinamento – PSC (art. 91, 1° c. – lett. a, + art. 100 D.Lgs. 81/08);			
Fascicolo della Sicurezza dell'Opera (art. 91, 1° c. – lett. b, + all. XV, D.Lgs. 81/08);			
Fascicolo dei verbali e degli ordini di servizio probanti le azioni di coordinamento e controllo relative all'effettiva applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle prescrizioni del PSC (art. 92, lett. a, D.Lgs. 81/08);			
Fascicolo delle eventuali note di contestazione indirizzate alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi in merito alle accertate inosservanze alle misure generali di tutela ed alle prescrizioni del PSC (art. 92, lett. e, D.Lgs. 81/08);			
Fascicolo delle eventuali segnalazioni inviate alla committenza in merito alle accertate inosservanze alle misure generali di tutela ed alle prescrizioni del PSC (art. 92, lett. e, D.Lgs. 81/08);			
Fascicolo degli eventuali verbali di sospensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato (art. 92, lett. f, D.Lgs. 81/08);			
Fascicolo delle eventuali comunicazioni di inadempienza inviate all'Organo di Vigilanza (art. 92, lett. e, D.Lgs. 81/08);			
Atti probanti l'avvenuta organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, in merito alla cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione (art. 92, lett. c, D.Lgs. 81/08);			
Atti probanti l'avvenuto coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere (art. 92, lett. d, D.Lgs. 81/08);			
Atti probanti il coordinamento della committenza in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, 1° comma, del D.Lgs. 81/08 (principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro);			
Atti probanti la verifica dell'idoneità del POS (Piano Operativo di Sicurezza) come piano complementare e di dettaglio del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) di cui art. 92, 1° comma, lett. b, del D.Lgs. 81/08;			

A PROPOSITO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHI


Intercultura e Sicurezza



ing. Francesco De Rosa

Cultura ... in Antropologia

Cultura o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualunque altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro di una società"



(Taylor - La cultura primitiva, 1871).



ing. Francesco De Rosa



ing. Francesco De Rosa



ing. Francesco De Rosa



**IL SISTEMA OLFATTIVO È FRUTTO DI UN
PROCESSO D'INCULTURIZZAZIONE**

ing. Francesco De Rosa

ETNOCENTRISMO

VS



RELATIVISMO CULTURALE

ETNOCENTRISMO (Summer – 1906)

Il **gruppo è centro di ogni cosa** e tutti gli altri sono classificati e valutati in rapporto ad essi.

Atteggiamento pregiudiziale, caratterizzato da:

- * una differenziazione qualitativa (non meramente quantitativa) tra la cultura di appartenenza e quella degli altri gruppi;
- * una rivendicazione più o meno accentuata, esplicita e convinta delle qualità autenticamente umane della propria cultura;
- * una classificazione-relegazione degli altri in un'unica categoria, o in un numero molto ristretto di categorie, a cui non si riconoscono gli attributi che caratterizzano la vera umanità.

L'importanza delle parole

NORMALE = DA NORMA

NORMA = MODELLO, REGOLA, COSTUME

MODELLO, REGOLA, COSTUME = CONVENZIONE SOCIALE

RELAZIONI SOCIALI GESTITE DA CONVENZIONI.

**LA NORMALITÀ
E' UNA CONVENZIONE SOCIALE**

LE PAROLE NON SONO NEUTRE


La realtà sociale si costruisce con le parole.

La lingua mette ordine in quello che apprendiamo.
Non è uno strumento utile a mettere “etichette”.


EXTRACOMUNITARI




Termini che hanno **RESPONSABILITÀ**




ESCLUSIONE



SEGREGAZIONE



INTEGRAZIONE



INCLUSIONE

Rischio derivante dalla **provenienza**

- Comprensione della lingua
- Addestramento su segnaletica
- Applicazione delle corrette procedure operative
- Diversa sensibilità all'esposizione di alcuni tipi di rischio
- Costumi derivanti da diverse religioni, orientamento sessuale e abitudini culturali.



I Ramadan o رَمَضَان, rappresenta il nono mese dell'anno riferito al calendario islamico e ha una durata che oscilla tra i 29 e i 30 giorni.

La festività annuale del Ramadan, considerata uno dei Cinque Pilastri dell'Islam, **celebra la prima rivelazione del Corano a Maometto.**

I musulmani i quali si astengono per tutto il giorno, ovvero dall'aurora al tramonto, dall'assunzione di cibo, bevande e dal consumare rapporti sessuali.

Il Ramadan non capita mai nello stesso periodo e il motivo risiede nella caratteristica particolare del calendario islamico che è composto da 354 o 355 giorni. Pertanto accade che da un anno all'altro il momento del digiuno cada in un momento diverso e, retrocedendo, può arrivare ad essere festeggiato in una stagione completamente diversa da quella dell'anno precedente.

Nel 2022, il Ramadan sarà dal 2 aprile al 2 giugno.

Diritto alla Religione e alla Sicurezza

**Com'è possibile far convivere
il diritto di tutela della salute
e quello di
libertà di culto?**



Diritto alla Religione e alla Sicurezza

**Il lavoratore di altra religione, assunto per breve
o lungo periodo, è prima di tutto un individuo
che vanta, come ogni altro,
dei **diritti garantiti** sia dalla
“**Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo**”
che dalla
“**Costituzione della Repubblica Italiana**” .**



A PROPOSITO DELLA VIGILANZA IN CANTIERE

Il Preposto

Persona che **garantisce**
l'attuazione
delle **direttive** ricevute:

- **Controllando** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori
- **Esercitando** potere d'iniziativa

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i – art. 19 Obblighi del Preposto

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- *a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
- *b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- *c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- *d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- *e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- *f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- *g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 specifica, di cui si parlerà nel successivo articolo 37.*



Metodologia di valutazione INAIL del rischio di esposizione professionale: *rimodulazione delle misure di contenimento del contagio SAR-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione*

AGENTI BIOLOGICI: VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il *D.lgs. n.81/08* disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “*esposizione deliberata*” ad **agenti biologici** durante l’attività lavorativa.

Di conseguenza il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “*valutazione del rischio*” ed “*elaborare il DVR*” e, se del caso, “*integrarlo*” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.

Uso deliberato di agenti biologici

**Si considera uso deliberato di agenti biologici
quando microrganismi considerati agenti biologici
ai sensi dell'art. 271 D.Lgs. 81/2008
vengono volutamente introdotti nel ciclo lavorativo
per subire trattamenti e manipolazioni affinché
vengano
sfruttate le loro proprietà biologiche.**

Nei cantieri edili

Si considera
un'esposizione professionale
potenziale e non deliberata
ad agenti biologici,
ivi incluso il virus

Sars-CoV- 2
(COVID-19)

Metodologia di valutazione per la rimodulazione delle misure contenitive del contagio dal virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (INAIL)

L'INAIL ha proposto con il “*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio SAR-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione*” la metodologia di valutazione del rischio di esposizione professionale –potenziale e non deliberata- al Covid-19, tesa alla rimodulazione delle misure contenitive del contagio dal virus Covid-19.

La metodologia di valutazione del rischio di esposizione professionale –potenziale e non deliberata- al Covid- 19 è tesa alla rimodulazione delle misure contenitive del contagio dal virus Covid-19 - si basa sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019) e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

Metodologia di valutazione per la rimodulazione delle misure contenitive del contagio dal virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (INAIL)

Il rischio da contagio da Covid-19 derivante dall'esposizione in occasione di lavoro può essere classificato secondo le tre variabili di seguito descritte:

- **PROSSIMITÀ:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che **non permettono un sufficiente distanziamento sociale**
- **ESPOSIZIONE:** la **probabilità di venire in contatto con fonti di contagio** nello svolgimento delle specifiche attività lavorative per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **AGGREGAZIONE:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai colleghi (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Metodologia di valutazione per la rimodulazione delle misure contenitive del contagio dal virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (INAIL)

La **matrice di rischio** si elaborata sulla base del confronto di *scoring* attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

➤ **Esposizione (E)**

- **0** = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo)
- **1** = probabilità medio-bassa
- **2** = probabilità media
- **3** = probabilità medio-alta
- **4** = probabilità alta (es. operatore sanitario)

Metodologia di valutazione per la rimodulazione delle misure contenitive del contagio dal virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (INAIL)

➤ Prossimità (P)

- **0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo**
- **1 = lavoro con altri ma non in prossimità**
- **2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento**
- **3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo**
- **4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.**

Metodologia di valutazione per la rimodulazione delle misure contenitive del contagio dal virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (INAIL)

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un *fattore* che tiene conto della terza scala:

◆ Aggregazione (A)


- **1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico)**
- **1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti)**
- **1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici)**
- **1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).**

Metodologia di valutazione per la rimodulazione delle misure contenitive del contagio dal virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (INAIL)

Pertanto il punteggio risultante sulle due scale (IR):

$$IR = P \times E$$

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio

Rischio	Colore	Livello di rischio
$1 \leq IR < 2$		basso
$2 \leq IR < 4$		medio-basso
$4 \leq IR < 8$		medio-alto
$8 \leq IR \leq 16$		alto

Metodologia di valutazione per la rimodulazione delle misure contenitive del contagio dal virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (INAIL)

Le *misure di prevenzione* da adottarsi sono rappresentate dalle misure tecniche, tecnologiche e logistiche aventi lo scopo di limitare il fattore esposizione (E) e le misure di protezione sono tese a limitare il fattore prossimità (P).

$$IR = P \times E \times A$$

**È bene precisare che un valutazione più dettagliata
Sarebbe bene condurla per Gruppi Omogenei di Lavoratori
Mansione specifica, da cui articolare le misure in:**

- ✓ **Misure generali**
- ✓ **Misure organizzative**
- ✓ **Misure di prevenzione e protezione**
- ✓ **Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici**

PROTOCOLLO DI SICUREZZA NEI CANTIERI

24/04/2020



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

ing. Francesco De Rosa

MODALITÀ D'INGRESSO IN CANTIERE



- **Verifica della Carta Verde “Green Pass” (fino al 31/12/21)**
- **Vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza stato febbrile a partire da 37,5°C**
- **Il personale, previo accesso ai luoghi di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea mediante il rilievo indiretto, con l’ausilio di termometro ad infrarossi. Il rilievo può essere effettuato da personale opportunamente formato ed equipaggio o direttamente dal lavoratore con metodica di auto-rilevamento, nel rispetto della procedura predisposta dal Medico competente.**
- **A chiunque abbia una temperatura corporea di almeno 37,5°C sarà negato l’accesso in cantiere.**
- **Ogni lavoratore dovrà informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere alla distanza interpersonale dalle altre persone di almeno 1 metro ed indossando la mascherina chirurgica.**

ing. Francesco De Rosa



PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- **È fatto obbligo lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone/ detergente o soluzione alcolica**
- **All'interno dell'area di cantiere devono essere messi a disposizione del personale idonei mezzi detergenti per le mani, mediante specifici dispenser/flaconi collocati in punti facilmente individuabili.**
- **Evitare il contatto ravvicinato con colleghi/fornitori e chiunque che soffra di infezioni respiratorie acute o sintomi influenzali; esortare i suddetti ad attenersi alle procedure ed informare il datore di lavoro.**
- **Non salutare i colleghi mediante baci, abbracci, strette di mano e pacche sulla spalla.**
- **Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.**
- **In caso di starnuti e/o colpi di tosse, eseguirli sulla piega del gomito o coprirsi naso e bocca con un fazzoletto.**
- **Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.**
- **Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro (candeggina) o alcol.**
- **Indossare sempre i DPI prescritti e mantenere il distanziamento sociale.**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **Indossare sempre la mascherina chirurgica monouso in presenza di colleghi, terzi e negli spazi comuni – in aggiunta ai DPI prescritti per le lavorazioni da effettuare.**
- **Indossare i DPI idonei e specifici sulla base della mansione da svolgere (es. visiere, guanti, ecc.).**
- **Far presente immediatamente, alla consegna, eventuali difetti riscontrati nei DPI e riferire riguardo a condizioni di difficoltà di corretto utilizzo in base alle disposizioni avute, nonché qualsiasi altra eventuale condizione di pericolo e anomalia.**
- **Non asportare o cambiare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e/o di protezione.**
- **Non effettuare, di propria iniziativa, lavori o manovre non di propria esclusiva competenza e che possano compromettere la sua sicurezza e quella di altri colleghi.**
- **Mantenere i DPI che non siano monouso, puliti e sanificati.**
- **Mantenere i DPI integri e custodirli adeguatamente negli spazi ad essi riservati.**
- **Evitare la commistione dei DPI utilizzati, con altri nuovi e con gli indumenti di uso privato.**
- **È fatto divieto l'abbandono o il deposito dei DPI – anche temporaneo – in luoghi diversi da quelli ad essi destinati. Qualora la specificità del lavoro imponga una distanza interpersonale inferiore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è obbligatorio l'uso di mascherine FFP2/FFP3 e di altri dispositivi di protezione quali guanti e visiera protettiva, unitamente agli indumenti da lavoro e agli altri DPI regolarmente utilizzati perché prescritti e derivanti dalla valutazione dei rischi aziendale.**

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE ATTREZZATURE

Il datore di lavoro per il tramite del personale incaricato e/o dei lavoratori, assicura la pulizia e la sanificazione giornaliera e periodica dei luoghi di lavoro, delle aree comuni ovvero degli spogliatoi e dei servizi igienici, contingentandone l'accesso e il godimento. La pulizia e la sanificazione giornaliera riguarda inoltre i mezzi d'opera con le relative cabine di guida, le auto di servizio e tutti mezzi di lavoro operanti in cantiere. Tutti gli strumenti individuali di lavoro – impedendone l'uso promiscuo – devono essere regolarmente puliti e sanificati mediante specifico igienizzante reso disponibile in cantiere sia prima, che durante, che al termine della prestazione di lavoro. Qualora si ricorra ad alloggiamenti, il datore di lavoro assicurerà il rispetto delle norme igienico sanitarie degli ambienti e la di loro pulizia e sanificazione. In ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, previo ciclo di pulizia, la sanificazione si realizza mediante lavaggio delle superfici con ipoclorito di sodio “candeggina” e/o alcol al 70% di etanolo. Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l'etanolo al 62% e 71% riducono significativamente l'infettività dei coronavirus su superfici entro 1 minuto di esposizione.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI PALERMO

*La Sicurezza sul Lavoro è un'Opera
di ristrutturazione del "Pensiero".*

**Un pensiero corretto è la manifestazione
della Competenza,
le cui azioni modificano la realtà
creano Bellezza,
tutelano la salute dell'Uomo
e dell'Ambiente.**

F.D.R.

**Grato per l'Ascolto
il tuo collega Francesco**

derosa@studiosicurezzaiderosa.it